

N. 270-2401-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore: **CASINI CARLO**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRANATI CARUSO, MANNUZZU, MACIS, SPAGNOLI, VIO-
LANTE, FRACCHIA, ONORATO, RIZZO, BOCHICCHIO
SCHELOTTO, BOTTARI, CURCIO, FABBRI SERONI, LAN-
FRANCHI CORDIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, TRABACCHI**

Presentata il 4 agosto 1983

Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità de-
gli incarichi direttivi e alla reversibilità delle funzioni in
magistratura

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASINI CARLO, GARGANI, LA RUSSA

Presentata il 19 dicembre 1984

Nuove norme sui Consigli giudiziari

Presentata alla Presidenza il 3 febbraio 1986

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge n. 270 su cui ho l'onore di riferire all'Assemblea ha avuto un prolungato *iter* nella Commissione giustizia di questa Camera. Nella VIII legislatura una proposta d'iniziativa parlamentare (la n. 1190) chiedeva insieme: 1) la riforma dei consigli giudiziari; 2) la rotazione degli incarichi direttivi nella magistratura; 3) la istituzione di nuovi organi regionali di giustizia in cui avrebbero dovuto essere presenti anche rappresentanti dei sindacati, dei comuni, degli ordini forensi. Le forti opposizioni registrate sul terzo punto consigliarono prima lo stralcio e poi l'abbandono della relativa materia. Si arrivò così ad un testo, approvato in Commissione, che negli altri due ambiti dettava una disciplina sulla falsariga della iniziale proposta, peraltro ampiamente integrandola e correggendola. Tale testo, che non poté essere sottoposto all'esame della Camera a causa del suo anticipato scioglimento, è stato integralmente riproposto all'inizio di questa IX legislatura dalla proposta n. 270, cui — a esame già iniziato — si è aggiunta la proposta n. 2401.

La riflessione è stata ancora una volta assai prolungata anche per l'emergere di contrastanti visioni di fondo sul ruolo dei consigli giudiziari e su quello della dirigenza degli uffici giudiziari.

Prima di entrare nei dettagli illustrativi dell'articolato gioverà accennare a questi due nodi, tra loro in certa misura collegati.

I consigli giudiziari comparvero per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano con la legge 14 luglio 1907, n. 511, e da allora sono stati oggetto di numerose discipline oscillanti, sia riguardo alla composizione che alle funzioni. Non è qui

il caso di rifare la storia di essi. Basti osservare che un elemento di grande rilievo per definirne le funzioni fu introdotto nell'ordinamento con l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura, cui la stessa Costituzione (articolo 105) riserva i compiti di governo della magistratura (assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni, procedimenti disciplinari). Di conseguenza i consigli giudiziari non possono essere concepiti come una sorta di piccoli Consigli superiori della magistratura periferici o come strumenti di decentramento delle funzioni proprie del Consiglio superiore. Appare dunque evidente che le funzioni del consiglio giudiziario devono essere collocate — sul versante del Consiglio superiore — sul piano della collaborazione consultiva.

Il secondo nodo riguarda i rapporti con la dirigenza degli uffici. Si è sostenuto che « il passaggio ad una reale gestione democratica si attua attraverso la trasformazione dei consigli giudiziari in organi pienamente rappresentativi e responsabili e il contestuale trasferimento a tali organi di una serie di prerogative e di funzioni appartenenti ai capi degli uffici » (cfr. relazione alla proposta di legge n. 270). Ma nell'opposto versante, v'è chi ritiene che nell'attuale crisi di efficienza del servizio giudiziario debbano essere rafforzati i poteri organizzativi dei capi e non annacquati nell'irresponsabilità di un organo collegiale del resto lontano dalla concretezza e dall'immediatezza della situazione da risolvere e non capace di decisioni rapide di fronte a eventuali emergenze improvvise. La riduzione del potere dei capi — si dice — è tanto meno comprensibile nel momento in cui se ne riduce la durata nel tempo con il sistema della rotazione.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ciò premesso, conviene illustrare dettagliatamente i contenuti della proposta separatamente per quanto riguarda i consigli giudiziari e gli incarichi direttivi.

1) CONSIGLI GIUDIZIARI.

a) Sede. — Una ragionevole innovazione consiste nell'aver previsto un consiglio giudiziario anche presso la corte suprema di cassazione (articolo 2). Attualmente, infatti, il consiglio giudiziario presso la corte d'appello di Roma è competente anche per i magistrati della Cassazione. Ciò non sembra corretto, in primo luogo perché la Cassazione è organo che ha competenza su tutto il territorio nazionale; in secondo luogo, perché l'attuale composizione del consiglio giudiziario, che ha soltanto un magistrato effettivo ed uno supplente di Cassazione, non rispecchia la preponderante presenza di magistrati di Cassazione sottoposti alla competenza del consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma. Altra sfasatura riguarda i membri di diritto, non essendo ragionevole che il primo presidente e il procuratore generale presso la corte d'appello presiedano il consiglio giudiziario laddove esistono il primo presidente e il procuratore generale presso la corte suprema di cassazione. L'articolo 2 dà una risposta a queste incongruenze.

b) Composizione. — L'articolo 1 snellisce e razionalizza l'attuale disciplina. Sono eliminati i membri supplenti, ma viene ampliato il numero dei componenti elettivi, portato a 9 o ad 11 a seconda delle quantità di magistrati in servizio nel distretto. Sono stati mantenuti i membri di diritto. È stata mantenuta la presidenza per il capo della corte d'appello. Non ha trovato accoglimento la proposta di elezione del presidente ad opera del Consiglio per evitare una rischiosa possibile conflittualità, ma si è costituito un comitato di presidenza che affianca il presidente (articolo 3). Sono stati ridotti al minimo i posti riservati a determinate categorie di magistrati in modo da lasciare agli elettori la più ampia libertà di scelta.

c) Elezione. — Stabilita l'incompatibilità tra appartenenza al consiglio giudiziario e appartenenza al Consiglio superiore, nonché l'ineleggibilità dei membri uscenti sia del consiglio giudiziario che del Consiglio superiore (articolo 4) il sistema elettorale maggioritario viene sostituito con quello proporzionale (articoli 5, 6 e 8). Su ciò vi è stata in Commissione una vivace discussione, sostenendosi da alcuni l'opportunità di correggere il sistema proporzionale con un meccanismo di *panachage*, allo scopo di contrastare il rigido formarsi di correnti tra i magistrati. È probabile che su questo punto possa riaprirsi il dibattito in Aula.

d) Durata. — È stata raddoppiata e quindi portata a 4 anni anche allo scopo di far coincidere l'elezione dei consigli giudiziari con l'elezione del Consiglio superiore semplificando le operazioni (articolo 7).

e) Funzioni. — Fermo restando, come attualmente, il parere sulla progressione nelle qualifiche dei magistrati, sul conferimento delle funzioni agli uditori e sul conferimento degli uffici direttivi (articolo 13 n. 5), il punto più delicato riguarda, come già osservato, il rapporto con i dirigenti specie circa l'utilizzazione del personale e la distribuzione degli affari. È sembrato opportuno anche in questa materia conservare al consiglio giudiziario un compito di semplice parere. Esso non forma le tabelle concernenti la distribuzione dei magistrati all'interno dello stesso ufficio né ha poteri di dettagliare imperativamente i criteri di massima stabiliti dal Consiglio superiore per l'assegnazione degli affari giudiziari alle sezioni o di singoli magistrati, né, infine, può decidere sui reclami, ma trasmette le sue osservazioni sulle tabelle, formate dai titolari degli uffici, e sui reclami, al Consiglio superiore ed invia inoltre ai capi degli uffici segnalazioni e rilievi circa eventuali deficienze sull'organizzazione del lavoro giudiziario (articolo 13, nn. 1, 2, 3). In tale contesto si comprende il potere attribuito al Consiglio di segnalare fatti suscettibili di valutazione disciplinare e il suo dovere di

trasmettere ogni anno una relazione sulla situazione degli uffici al Procuratore generale che deve tenerne conto nella sua relazione all'apertura dell'anno giudiziario (articolo 13, nn. 3 e 4). Analogo potere di osservazione è stabilito con riferimento ai deliberati dell'Assemblea dei magistrati che viene regolata dall'articolo 19 e resa obbligatoria almeno una volta l'anno con potere di proposta, sia pure non vincolante, nei confronti dei dirigenti, del consiglio giudiziario, del Consiglio superiore.

f) Pubblicità. — L'articolo 16 stabilisce la regola generale della pubblicità delle sedute salvo eccezione. È espressamente prevista l'eccezione nel caso di voti e opinioni relativi a persone. In ogni caso, le deliberazioni sono trasmesse al Consiglio superiore e al Ministro di grazia e giustizia.

2) FUNZIONI DIRETTIVE.

Stabilito l'elenco degli incarichi direttivi (articolo 20), e quelli di collaborazione semidirettiva (articolo 28), l'innovazione maggiore consiste nel principio della temporaneità della funzione dirigenziale (articoli 22 e 29). Sul punto la soluzione proposta rappresenta la tormentata mediazione tra opposte tendenze. Vi è da superare una preliminare questione: è conforme alla Costituzione una cessazione dalle funzioni dirigenziali senza domanda dell'interessato, attesa la regola della inamovibilità dei magistrati, ai sensi dell'articolo 107 della Costituzione? È parsa corretta la risposta affermativa. Infatti nel riservare al Consiglio superiore della magistratura la competenza esclusiva per ogni modificazione di servizio, sede o funzione nei casi stabiliti dall'ordinamento giudiziario, ovvero a richiesta dell'interessato, l'articolo 107 ha voluto stabilire una garanzia in primo luogo verso il potere esecutivo (riservando al Consiglio superiore il provvedimento), in secondo luogo nei confronti dello stesso organo di autogoverno della magistratura, limitandone i poteri ai casi di domanda dell'interessato e a quelli espressamente previsti dalla legge.

In quest'ultima ipotesi il Consiglio superiore interviene per accertare la sussistenza dei presupposti legali. Ora la scadenza di un termine fissato per legge è appunto un presupposto legale. In altri termini la garanzia della inamovibilità ha la funzione di sottrarre il giudice a timori e speranze derivanti da atti discrezionali e dunque non può valere nei confronti di una predeterminazione di durata nelle funzioni, fatta per legge e cioè in via generale, astratta e rigida. Non pare dunque che esista un problema costituzionale, ma semmai di semplice opportunità politico-legislativa.

Si conflittuano due posizioni estreme. Si sostiene da un lato che le lunghe permanenze nella dirigenza degli uffici giudiziari creerebbe « centri di potere », capaci di determinare inaccettabili influenze e possibili deviazioni. D'altronde, si aggiunge, la Costituzione sancisce la subordinazione dei giudici alla sola legge, prevede la sola distinzione di magistrati di legittimità e di magistrati di merito, non consente quindi una vera e propria carriera della dirigenza. La funzione direttiva, perciò, dovrebbe essere considerata in sé di modesto rilievo, connessa immediatamente al potere giudiziario attribuito ad ogni magistrato. Di qui l'idea di una temporaneità negli incarichi direttivi caratterizzata dalla brevità del termine e dalla non rinnovabilità dell'incarico, né nella stessa sede, né in altra. Ciò consentirebbe, tra l'altro, la più ampia partecipazione di magistrati alla dirigenza. Dall'altro lato si riflette che tra i mali della giustizia vi è anche una inefficienza degli uffici per guarire la quale — insieme a interventi di varia natura — occorre assicurare una dirigenza capace ed esperta. Non è affatto vero — si aggiunge — che sempre un ottimo giudice sia anche un ottimo dirigente. A quest'ultimo occorrono doti che non sono necessariamente conseguenza di un'approfondita conoscenza del diritto, di una intelligenza penetrante ed equilibrata, di una buona capacità di lavoro. L'esperienza dirigenziale si acquista con gli anni e sembra pericoloso disperdere con la tempo-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

raneità un patrimonio di capacità ed esperienza. Tutte le organizzazioni dedicano particolare cura alla formazione dei dirigenti e in nessuna pubblica amministrazione esistono sistemi di rotazione.

Bisogna, comunque, ricordare che il principio della temporaneità degli incarichi direttivi è stato affermato sia in documenti del Consiglio superiore sia in atti delle varie correnti dell'Associazione nazionale magistrati e dalla Associazione nel suo complesso. Accolto il principio, si tratta, semmai, di dettagliarne i limiti e il meccanismo. Il relatore non nasconde la sua preferenza per un sistema che — stabilito un termine breve (nell'ipotesi tre anni, come faceva il testo approvato dalla Commissione nella VIII legislatura) — consenta il rinnovo nell'incarico, nella stessa o in altra sede, anche più di una volta. In tal modo il Consiglio superiore potrebbe controllare periodicamente la capacità e l'efficienza dei dirigenti e mantenerli nell'incarico, ove ciò si rivelasse utile per l'amministrazione della giustizia, ovvero non mantenerli senza dover ricorrere ai meccanismi estremi dell'incompatibilità o del procedimento disciplinare. Si è obiettato, però, che presumibilmente la conferma nell'incarico diverrebbe, di fatto, automatica. Si è preferito, perciò, stabilire un termine più lungo, cinque anni, ma non rinnovabile nell'ambito del distretto. Il dirigente potrà restare tale in altro distretto oppure scegliere di restare senza dirigenza, anche in soprannumero, nella sede dove ha avuto funzioni o decidere di essere trasferito nella eventualmente diversa sede d'origine. Per ovvie ragioni il divieto di rinnovo dell'incarico nello stesso ufficio non vale per le funzioni dirigenziali presso la corte suprema di cassazione. L'articolo 29 prevede la temporaneità (5 anni) anche per gli incarichi di collaborazione direttiva.

Il testo licenziato per l'Aula non ha una norma transitoria. Questo peraltro

non significa che la Commissione non abbia manifestato consenso alle proposte di un sistema transitorio per i magistrati già investiti di funzioni dirigenziali al momento dell'entrata in vigore della legge. Al contrario vi è stata unanimità su questo punto, rinviando peraltro all'aula la scelta tra i vari meccanismi proposti. Si è infatti sostenuto:

a) che la temporaneità dovrebbe valere solo per le nuove nomine, mentre i vecchi incarichi, in forza del principio di rispetto dei diritti quesiti ed anche dell'articolo 107 della Costituzione, dovrebbero restare disciplinati dalla attuale normativa;

b) che il termine quinquennale dovrebbe cominciare a decorrere, con riferimento ai pregressi incarichi, dall'entrata in vigore della legge;

c) che dovrebbe essere stabilito un termine di moratoria (si è indicato quello di tre anni dall'entrata in vigore della legge), nel senso che per le nomine già esistenti l'incarico sarebbe o quinquennale, se la scadenza cade dopo tre anni dalla vigenza della nuova legge, o di otto anni (5+3) se tale termine scade prima della fine del terzo anno. Il dibattito in aula esaminerà i vantaggi e gli svantaggi di ogni sistema proposto e perverrà alla scelta.

Onorevoli colleghi, riguardando alla storia del provvedimento qui presentato, si nota come contrasti anche aspri abbiano potuto comporsi. È augurabile che un sereno lavoro di riflessione e mediazione della Camera porti a compimento, risolvendo equilibratamente e ragionevolmente anche i punti rimasti in discussione, un testo legislativo d'importanza non secondaria.

CASINI Carlo, *Relatore.*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 270

TITOLO I
CONSIGLI GIUDIZIARI

CAPO I.

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE.

ART. 1.

(Composizione).

Presso ogni corte di appello è costituito il consiglio giudiziario, composto da magistrati in servizio negli uffici giudiziari del distretto, in numero di 9 per le corti di appello con organico previsto fino a 400 unità e in numero di 11 per le corti di appello con organico superiore. A questi fini si tiene conto dell'organico dei magistrati come previsto per ciascuna corte di appello alla data del 31 dicembre dell'anno che precede quello delle elezioni dei consigli giudiziari.

Del consiglio giudiziario fanno parte di diritto il presidente della corte di appello ed il procuratore generale. Gli altri componenti sono elettivi.

Dei componenti elettivi almeno uno deve essere in servizio presso un tribunale, uno presso un ufficio di procura della Repubblica, uno presso un ufficio di pretura.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
CONSIGLI GIUDIZIARI

CAPO I.

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE.

ART. 1.

(Composizione dei consigli giudiziari presso le corti d'appello).

Presso ogni corte di appello è costituito il consiglio giudiziario, composto da magistrati in servizio negli uffici giudiziari del distretto, in numero di 9 per le corti di appello con organico previsto fino a 250 unità e in numero di 11 per le corti di appello con organico superiore. A questi fini si tiene conto dell'organico dei magistrati come previsto per ciascuna corte di appello alla data del 31 dicembre dell'anno che precede quello delle elezioni dei consigli giudiziari.

Del consiglio giudiziario fanno parte di diritto il presidente della corte di appello ed il procuratore generale. Gli altri componenti sono elettivi.

Dei componenti elettivi almeno uno deve essere in servizio presso un tribunale, uno presso un ufficio di procura della Repubblica, uno presso un ufficio di pretura.

ART. 2.

(Composizione del consiglio giudiziario presso la corte suprema di cassazione).

Presso la corte suprema di cassazione è costituito un consiglio giudiziario composto di 11 membri. Ne fanno parte di diritto il primo presidente della corte suprema di cassazione e il procuratore generale presso la medesima corte. Gli altri componenti sono elettivi.

ART. 2.

(Comitato di presidenza).

Il consiglio giudiziario è presieduto dal presidente della corte d'appello.

Il consiglio giudiziario elegge fra i suoi componenti, con la maggioranza di essi e a scrutinio segreto, un vicepresidente e un segretario, i quali insieme al presidente costituiscono il comitato di presidenza.

ART. 3.

(Eleggibilità).

Per l'eleggibilità, le incompatibilità, la sospensione e la decadenza dei componenti del consiglio giudiziario valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni.

I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono far parte dei consigli giudiziari né i componenti dei consigli giudiziari possono far parte del Consiglio superiore della magistratura.

Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del consiglio giudiziario per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni, nonché i componenti del Consiglio superiore della magistratura nel quadriennio successivo alla scadenza dell'incarico.

Dei componenti elettivi almeno 3 devono essere in servizio alla procura generale presso la corte suprema di cassazione in funzione di sostituti procuratori generali o di procuratori generali aggiunti.

ART. 3.

(Comitato di presidenza).

Il consiglio giudiziario presso la corte suprema di cassazione è presieduto dal primo presidente della corte suprema di cassazione.

Il consiglio giudiziario presso la corte d'appello è presieduto dal presidente della corte d'appello.

Il consiglio giudiziario elegge fra i suoi componenti, con la maggioranza di essi ed a scrutinio segreto, un vicepresidente ed un segretario, i quali insieme col presidente costituiscono il comitato di presidenza.

Per l'elezione del vicepresidente e del segretario si vota con un solo nome e con un solo scrutinio e vengono proclamati eletti alla carica di vicepresidente il componente che ha riportato il maggior numero di voti e a quella di segretario chi segue.

ART. 4.

(Eleggibilità).

Salvo quanto previsto dall'articolo 2, per l'eleggibilità, le incompatibilità, la sospensione e la decadenza dei componenti del consiglio giudiziario valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni.

I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono far parte dei consigli giudiziari né i componenti dei consigli giudiziari possono far parte del Consiglio superiore della magistratura.

Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del consiglio giudiziario per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni, nonché i componenti del Consiglio superiore della magistratura nel quadriennio successivo alla scadenza dell'incarico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 4.

(Sistema di elezione).

I componenti elettivi del consiglio giudiziario sono eletti dai magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari di ogni corte di appello, mediante sistema proporzionale, sulla base di liste concorrenti, in collegio unico distrettuale.

Le liste, a pena di inammissibilità, debbono essere presentate da magistrati in servizio negli uffici giudiziari del distretto in numero non inferiore al cinque per cento degli elettori e debbono comprendere almeno un candidato appartenente a ciascuno degli uffici indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1. Ogni elettore non può sottoscrivere più di una lista.

ART. 5.

(Svolgimento delle elezioni).

Almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le elezioni, il consiglio giudiziario uscente provvede a costituire un ufficio elettorale presso il tribunale del capoluogo del distretto; le liste vanno presentate a tale ufficio, entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

L'ufficio elettorale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti fra i magistrati in servizio nel distretto ed è presieduto dal più anziano dei membri effettivi.

Il voto si esprime con voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere espresse in numero superiore alla metà dei componenti da eleggere.

ART. 6.

(Epoca delle elezioni dei consigli giudiziari).

Le elezioni dei consigli giudiziari hanno luogo ogni quattro anni in coincidenza con le elezioni del Consiglio superiore della magistratura. I seggi elettorali co-

ART. 5.

(Sistema di elezione).

I componenti elettivi del consiglio giudiziario sono eletti dai magistrati in servizio negli uffici giudiziari del collegio elettorale, mediante sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti.

Le liste, a pena di inammissibilità, debbono essere presentate da magistrati in servizio negli uffici giudiziari del collegio elettorale, in numero non inferiore al cinque per cento degli elettori e debbono comprendere candidati in numero pari alle riserve previste dall'ultimo comma dell'articolo 1 e dall'ultimo comma dell'articolo 2. Ogni elettore non può sottoscrivere più di una lista.

ART. 6.

(Svolgimento delle elezioni).

Almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le elezioni, il consiglio giudiziario uscente provvede a costituire l'ufficio elettorale presso la corte suprema di cassazione o la corte di appello, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti fra i magistrati in servizio nella corte suprema di cassazione o nel distretto e presieduto dal più anziano dei membri effettivi.

Le liste vanno presentate all'ufficio elettorale entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

Il voto si esprime con voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere espresse in numero superiore alla metà dei componenti da eleggere.

ART. 7.

(Epoca delle elezioni dei consigli giudiziari).

Identico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stituiti per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura funzionano anche per l'elezione dei consigli giudiziari.

ART. 7.

(Assegnazione dei seggi).

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti si effettua dividendo il numero dei voti validi a ciascuna lista attribuiti per il quoziente elettorale, ottenuto dividendo la somma complessiva dei voti validamente espressi per il numero dei seggi da attribuire.

A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti risultano dividendo la cifra elettorale della lista per il quoziente elettorale.

Se i seggi come sopra assegnati non esauriscono il numero dei seggi da attribuire, quelli residui sono assegnati alle liste che hanno i maggiori resti.

Nell'ambito di ciascuna lista sono eletti i candidati che, nei limiti dei posti assegnati alla lista stessa, hanno, nell'ordine, riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale il candidato che precede secondo l'ordine della lista.

Qualora, effettuate le suddette operazioni, risulti non assegnato uno dei posti vincolati di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 si procede sostituendo al magistrato ultimo eletto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, il candidato della stessa lista che, avendo riportato il maggior numero di preferenze, assicuri la copertura del posto vincolato scoperto. Sono escluse dalle operazioni di assegnazione le liste che abbiano riportato meno del cinque per cento del numero dei votanti.

ART. 8.

(Contestazioni relative alle operazioni elettorali).

L'ufficio elettorale previsto dal secondo comma dell'articolo 5 decide sulle contestazioni insorte durante le operazioni di voto.

ART. 8.

(Assegnazione dei seggi).

Identico.

ART. 9.

(Contestazioni relative alle operazioni elettorali).

L'ufficio elettorale previsto dall'articolo 6 decide sulle contestazioni insorte durante le operazioni di voto.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Delle contestazioni e delle decisioni relative si dà atto nel verbale delle operazioni elettorali.

ART. 9.
(*Reclami*).

I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al consiglio giudiziario, cui debbono pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il consiglio giudiziario decide sui reclami entro quindici giorni dal termine di cui al primo comma.

ART. 10.
(*Funzionamento dei consigli giudiziari*).

Per la validità delle delibere del consiglio giudiziario è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti elettivi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

I trasferimenti di componenti del consiglio giudiziario nell'ambito del distretto non danno luogo a sostituzione.

Se alcuno dei componenti elettivi è chiamato a ricoprire il posto di presidente della corte di appello o è trasferito in altro distretto, ovvero versa in una causa non temporanea di impedimento, viene sostituito con il magistrato che lo segue, con il maggior numero di preferenze, fra i non eletti della sua lista; ove necessario si applicano i criteri stabiliti nell'ultimo comma dell'articolo 7.

CAPO II.
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI.

ART. 11.
(*Competenza per territorio*).

Il consiglio giudiziario esercita le proprie funzioni nei confronti di tutti gli uffici giudiziari del distretto.

Delle contestazioni e delle decisioni relative si dà atto nel verbale delle operazioni elettorali.

ART. 10.
(*Reclami*).

Identico.

ART. 11.
(*Funzionamento dei consigli giudiziari*).

Per la validità delle delibere del consiglio giudiziario è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti elettivi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

I trasferimenti di componenti del consiglio giudiziario nell'ambito del distretto o degli uffici della corte suprema di cassazione non danno luogo a sostituzione.

Se alcuno dei componenti elettivi diviene componente di diritto o è trasferito dal distretto di elezione in altro distretto o presso gli uffici della corte suprema di cassazione ovvero versa in una causa non temporanea di impedimento, viene sostituito con il magistrato che lo segue con il maggior numero di preferenze tra i non eletti della sua lista; ove necessario si applicano i criteri stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo 8.

CAPO II.
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI.

ART. 12.
(*Competenza per territorio*).

Il consiglio giudiziario presso la corte d'appello esercita le proprie funzioni nei confronti di tutti gli uffici giudiziari del distretto.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 12.

(Attribuzioni).

Il consiglio giudiziario ha le seguenti attribuzioni:

1) forma, ogni anno, su proposta dei titolari degli uffici, i progetti per la eventuale suddivisione in sezioni degli uffici giudiziari del distretto e per la destinazione dei magistrati a tali sezioni, stabilendo le funzioni proprie di ciascun magistrato o precisando i modi di supplenza nei casi di impedimento temporaneo, quando non siano già disposti dalla legge; i progetti sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura con i reclami e le osservazioni che li concernono e con i verbali delle assemblee degli uffici giudiziari di cui al primo comma dell'articolo 18;

2) adegua alle esigenze concrete degli uffici i criteri di massima che il Consiglio superiore della magistratura prescrive per l'assegnazione degli affari giudiziari alle sezioni ed ai singoli magistrati; riceve le osservazioni in proposito e, secondo le modalità stabilite dall'articolo 29, decide sui reclami di magistrati concernenti la completa attuazione dei criteri;

3) indica ai titolari degli uffici direttivi eventuali deficienze e formula proposte rivolte a rimuoverle e a migliorare l'organizzazione dei servizi; segnala ai titolari dell'azione disciplinare ed al Consiglio superiore della magistratura fatti suscettibili di valutazione disciplinare dei quali sia venuto a conoscenza;

4) nel mese di novembre di ogni anno redige una relazione sulle difficoltà

Il consiglio giudiziario presso la corte suprema di cassazione esercita le proprie funzioni nei confronti degli uffici esistenti presso di essa o comunque da essa dipendenti nonché nei confronti dei magistrati ordinari in servizio presso il tribunale superiore delle acque pubbliche.

ART. 13.

(Attribuzioni).

Il consiglio giudiziario ha le seguenti attribuzioni:

1) esamina le proposte formulate annualmente dai titolari degli uffici sulla divisione in sezioni, la destinazione dei magistrati e la supplenza nei casi di impedimento temporaneo ove non previsti per legge, nonché i reclami dei magistrati interessati. Formula le proprie osservazioni al riguardo e trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura unitamente ai verbali delle assemblee degli uffici convocati ai sensi dell'articolo 19;

2) riceve le osservazioni e i reclami dei singoli magistrati sull'attuazione dei criteri di massima che il Consiglio superiore della magistratura prescrive per l'assegnazione degli affari giudiziari alle sezioni ed ai singoli magistrati e li trasmette al Consiglio superiore della magistratura con il proprio parere;

3) trasmette ai titolari degli uffici eventuali segnalazioni di deficienze comunque pervenute al consiglio giudiziario con le eventuali proprie osservazioni; segnala ai titolari dell'azione disciplinare fatti suscettibili di valutazione disciplinare dei quali sia venuto a conoscenza nell'ambito delle sue attribuzioni;

4) nel mese di novembre di ogni anno redige una relazione sulla situazione degli uffici giudiziari e la trasmette al procuratore generale che deve tenerne conto nella relazione annuale;

5) esprime pareri al Consiglio superiore della magistratura circa la progres-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e deficienze degli uffici giudiziari del distretto e la trasmette al procuratore generale che deve tenerne conto nella relazione annuale;

5) fornisce al Consiglio superiore della magistratura pareri concernenti la progressione di carriera dei magistrati ed il conferimento degli uffici direttivi; fornisce parere al Consiglio superiore della magistratura sulle richieste di autorizzazioni ad assumere incarichi che comportino attività amministrative o comunque estranee a quelle istituzionali proprie dei magistrati; a richiesta, fornisce al Consiglio superiore della magistratura pareri ed informazioni su tutte le materie di competenza dello stesso;

6) svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge o che gli venga affidato dal Consiglio superiore della magistratura nell'ambito delle sue funzioni.

ART. 13.

(Attività).

Nell'ambito delle sue attribuzioni il consiglio giudiziario può chiedere ogni necessaria informazione ai dirigenti degli uffici del distretto e valuta istanze ed osservazioni da chiunque provengano, purché attinenti al funzionamento della giustizia.

CAPO III.

FUNZIONAMENTO.

ART. 14.

(Insediamento).

Il presidente della corte d'appello, entro venti giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, convoca il consiglio giudiziario che, nella prima seduta, elegge il vicepresidente ed il segretario.

sione nelle qualifiche dei magistrati e il conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori, nonché, a richiesta dell'organo di autogoverno, sul conferimento degli uffici direttivi e, in ogni caso, sul rilascio di autorizzazioni ad assumere qualunque incarico che comporti attività estranee alle funzioni giudiziarie dei magistrati e su tutte le materie di competenza del Consiglio superiore della magistratura;

6) svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge o che gli venga affidato dal Consiglio superiore della magistratura nell'ambito delle sue funzioni.

ART. 14.

(Attività).

Nell'ambito delle sue attribuzioni il consiglio giudiziario può:

1) chiedere ogni necessaria informazione ai dirigenti degli uffici di cui all'articolo 12;

2) valutare istanze ed osservazioni da chiunque provengano.

CAPO III.

FUNZIONAMENTO.

ART. 15.

(Insediamento).

Il presidente, entro venti giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, convoca il consiglio giudiziario che, nella prima seduta, elegge il vicepresidente ed il segretario.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 15.

(Pubblicità degli atti).

Le deliberazioni sono rese pubbliche, salvo che il consiglio giudiziario disponga altrimenti, presso la corte d'appello nonché presso i tribunali del distretto; esse in ogni caso vengono trasmesse in copia al ministro di grazia e giustizia e al Consiglio superiore della magistratura.

Debbono rimanere segreti i voti e le opinioni relativi a persone nonché gli atti per i quali il consiglio giudiziario lo decida.

ART. 16.

(Attribuzioni del ministro di grazia e giustizia).

Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà:

- 1) di chiedere al consiglio giudiziario informazioni circa il funzionamento della giustizia nel distretto;
- 2) di conoscere i risultati delle indagini promosse dal consiglio giudiziario;
- 3) di ottenere copia di tutti gli atti di esso, anche ricoperti da segreto.

Inoltre il ministro interviene, anche tramite un suo delegato, alle riunioni del consiglio giudiziario, quando lo ritiene opportuno o quando ne è richiesto dal comitato di presidenza.

ART. 17.

(Vigilanza del Consiglio superiore della magistratura e scioglimento del consiglio giudiziario).

Il consiglio giudiziario svolge la propria attività sotto la vigilanza del Consiglio superiore della magistratura.

Quando ne diviene impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio superiore della magistratura, sentito il comitato di presidenza dello stesso consiglio giudiziario.

ART. 16.

(Pubblicità degli atti).

Le deliberazioni sono rese pubbliche, salvo che il consiglio giudiziario disponga altrimenti, presso gli uffici giudiziari interessati; esse in ogni caso vengono trasmesse in copia al Ministro di grazia e giustizia e al Consiglio superiore della magistratura.

Debbono rimanere segreti i voti e le opinioni relativi a persone nonché gli atti per i quali il consiglio giudiziario lo decida.

ART. 17.

(Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia).

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà:

- 1) di chiedere al consiglio giudiziario informazioni circa il funzionamento della giustizia nel distretto;
- 2) di ottenere copia degli atti formati o raccolti dal consiglio giudiziario, anche se coperti da segreto.

Inoltre il Ministro interviene, anche tramite un suo delegato, alle riunioni del consiglio giudiziario, quando lo ritiene opportuno.

ART. 18.

(Vigilanza del Consiglio superiore della magistratura e scioglimento del consiglio giudiziario).

Identico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le nuove elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento.

ART. 18.

(Assemblea degli uffici).

L'assemblea dei magistrati è convocata, per ogni ufficio, dal capo di esso, che la presiede, per discutere di questioni inerenti all'amministrazione della giustizia:

1) annualmente, al fine della formulazione delle proposte per i progetti previsti dal numero 1) dell'articolo 12;

2) quando ne fa richiesta scritta almeno il quaranta per cento dei magistrati dell'ufficio;

3) quando il consiglio giudiziario o il capo dell'ufficio lo ritengono opportuno.

L'assemblea può formulare proposte relative all'organizzazione e al funzionamento dei servizi, non vincolanti per il consiglio giudiziario e per il dirigente dell'ufficio.

TITOLO II

CONFERIMENTO DI FUNZIONI DIRETTIVE IN MAGISTRATURA

ART. 19.

(Uffici direttivi).

Sono considerati direttivi i seguenti uffici:

1) presidente della Corte di cassazione;

ART. 19.

(Assemblea degli uffici).

L'assemblea dei magistrati è convocata, per ogni ufficio, dal capo di esso, che la presiede:

1) annualmente, al fine della formulazione delle proposte per i progetti previsti dal n. 1) dell'articolo 13;

2) quando ne fa richiesta scritta almeno il 40 per cento dei magistrati dell'ufficio;

3) quando il consiglio giudiziario o il capo dell'ufficio lo ritengano opportuno.

L'assemblea può formulare proposte soltanto relative all'organizzazione e al funzionamento dell'ufficio, non vincolanti per il consiglio giudiziario e per il dirigente dell'ufficio.

L'ordine del giorno è preventivamente reso pubblico, almeno tre giorni prima dell'assemblea, a mezzo affissione negli uffici interessati.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei magistrati addetti all'ufficio.

Dell'assemblea si redige verbale che deve raccogliere le osservazioni espresse dai partecipanti e i rilievi del dirigente e che viene trasmesso al consiglio giudiziario.

TITOLO II

CONFERIMENTO DI FUNZIONI DIRETTIVE AI MAGISTRATI

ART. 20.

(Uffici direttivi).

Sono considerati direttivi i seguenti uffici:

1) presidente della corte suprema di cassazione;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche;

3) presidente di sezione della Corte di cassazione;

4) presidente di corte di appello e procuratore generale presso la stessa corte;

5) presidente del tribunale per i minorenni, procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale e presidente della sezione di sorveglianza;

6) presidente di tribunale e procuratore della Repubblica;

7) dirigente dell'ufficio di istruzione nelle sedi indicate dalla legge 22 dicembre 1973, n. 884;

8) pretore dirigente nelle sedi in cui tale funzione è riservata a magistrati di appello.

ART. 20.

(Nomina).

Gli uffici direttivi sono conferiti, a domanda, dal Consiglio superiore della magistratura, il quale, nel deliberare, tiene conto anche dei pareri previsti dall'articolo 12.

Resta fermo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

ART. 21.

(Durata nell'ufficio).

I titolari degli uffici direttivi durano in carica tre anni.

Fuori dei casi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 19, il conferimento di un ulteriore incarico per il medesimo o per altro ufficio direttivo nelle sedi giudiziarie della stessa regione è consentito per una sola volta.

2) procuratore generale presso la corte suprema di cassazione, presidente aggiunto della corte suprema di cassazione, procuratore generale aggiunto presso la corte suprema di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche;

3) presidente di sezione della corte suprema di cassazione;

4) presidente di corte d'appello e procuratore generale presso la stessa corte;

5) presidente del tribunale per i minorenni, procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale e presidente della sezione di sorveglianza;

6) presidente di tribunale e procuratore della Repubblica;

7) dirigente dell'ufficio di istruzione nelle sedi indicate dalla legge 22 dicembre 1973, n. 884;

8) pretore dirigente nelle sedi in cui tale funzione è riservata a magistrati di appello.

ART. 21.

(Nomina).

Gli uffici direttivi sono conferiti, a domanda, dal Consiglio superiore della magistratura, il quale, nel deliberare, tiene conto anche dei pareri previsti dall'articolo 13.

Resta fermo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

ART. 22.

(Durata nell'ufficio).

I titolari degli uffici direttivi durano in carica cinque anni.

Nei casi relativi ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 20 è consentito il conferimento di un ulteriore incarico per il medesimo o per qualunque altro ufficio direttivo. Nei casi relativi ai numeri da 4) a 8) è consentito il conferimento di un

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per il termine di due anni dal conferimento dell'incarico, il titolare di un ufficio direttivo non può essere assegnato a funzioni diverse o trasferito ad altra sede se non per gravi motivi di salute o di famiglia.

ART. 22.

(Condizioni per la nomina).

Gli uffici direttivi della magistratura di merito non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo ha luogo entro il successivo biennio.

ART. 23.

(Proroga).

È eccezionalmente ammessa proroga dell'incarico direttivo soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e per il tempo in cui tale impossibilità permane.

ART. 24.

(Cessazione dall'ufficio per scadenza dell'incarico).

Alla scadenza dell'incarico, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive ha diritto di essere assegnato, con precedenza su chiunque, alle funzioni ed alla sede di provenienza se vi sono posti vacanti, ovvero se non ve ne sono, di essere assegnato in sovrannumero ad uno degli uffici giudiziari nel comune in cui ha sede l'ufficio al quale egli era preposto.

ART. 25.

(Funzioni giurisdizionali).

Il presidente della corte d'appello, il presidente del tribunale e il pretore titolare possono esercitare funzioni giurisdizionali soltanto presso la sezione dei rispettivi uffici indicata a tal fine nella tabella annuale.

ulteriore incarico per ufficio direttivo in sedi giudiziarie di altro distretto di corte d'appello.

ART. 23.

(Condizioni per la nomina).

Identico.

ART. 24.

(Proroga).

Identico.

ART. 25.

(Cessazione dall'ufficio per scadenza dell'incarico).

Alla scadenza dell'incarico, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive ha diritto di essere assegnato, con precedenza su chiunque, alle funzioni ed alla sede di provenienza se vi sono posti vacanti, ovvero di essere assegnato anche in sovrannumero ad uno degli uffici giudiziari nel comune in cui ha sede l'ufficio al quale egli era preposto.

ART. 26.

(Funzioni giurisdizionali).

Il presidente della corte di appello, il presidente del tribunale e il pretore titolare possono esercitare funzioni giurisdizionali presso sezioni dei propri uffici diverse da quella indicata nella tabella annuale soltanto previo provvedimento motivato nei casi di assoluto impedimento del presidente titolare indicato o di gravi esigenze di servizio.

ART. 26.

(Modifica del ruolo organico della magistratura).

Nel ruolo organico della magistratura sono soppressi i posti di avvocato generale presso la Corte di cassazione e di avvocato generale presso le corti di appello.

ART. 27.

(Funzioni di collaborazione direttiva).

Esercitano funzioni di collaborazione direttiva, insieme alle altre funzioni giudiziarie, i titolari dei seguenti uffici:

- 1) presidente di sezione di corte di appello;
- 2) presidente di sezione di tribunale;
- 3) consigliere istruttore aggiunto;
- 4) procuratore della Repubblica aggiunto;
- 5) dirigente di sezione di pretura.

ART. 28.

(Nomina e durata dell'ufficio).

Gli uffici di collaborazione direttiva sono conferiti dal Consiglio superiore della magistratura a magistrati addetti agli uffici giudiziari interessati, su loro domanda e su proposta del consiglio giudiziario competente.

I titolari degli uffici di cui all'articolo precedente durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

ART. 27.

(Modifiche del ruolo organico della magistratura).

Nella procura generale presso la corte suprema di cassazione è istituito il posto di vice procuratore generale presso la corte suprema di cassazione. Nel ruolo organico della magistratura i posti di avvocato generale presso la corte suprema di cassazione sono sostituiti da altrettanti posti di procuratore generale aggiunto presso la corte suprema di cassazione, meno uno; i posti di avvocato generale presso le corti di appello sono sostituiti da altrettanti posti di procuratore generale aggiunto presso le corti di appello.

ART. 28.

(Funzioni di collaborazione direttiva).

Esercitano funzioni di collaborazione direttiva, insieme alle altre funzioni giudiziarie, i titolari dei seguenti uffici:

- 1) presidente di sezione di corte di appello;
- 2) procuratore generale aggiunto presso la corte d'appello;
- 3) presidente di sezione di tribunale;
- 4) consigliere istruttore aggiunto;
- 5) procuratore della Repubblica aggiunto;
- 6) dirigente di sezione di pretura.

ART. 29.

(Nomina e durata dell'ufficio).

Identico.

È ammessa la proroga dell'incarico soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e solo per il tempo in cui permane tale impossibilità.

ART. 29.

(Distribuzione degli affari giudiziari).

Nella distribuzione degli affari giudiziari i titolari degli uffici previsti negli articoli 19 e 27 e il giudice incaricato dell'istruzione penale debbono attenersi alle direttive emanate dal Consiglio superiore della magistratura e dal consiglio giudiziario, potendovi derogare solo in casi eccezionali e con provvedimento motivato.

La revoca di provvedimenti di assegnazione e la sostituzione anche per il compimento di singoli atti sono ammesse, con provvedimento motivato, soltanto nei casi di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio.

Il magistrato revocato o sostituito, entro sette giorni, può proporre reclamo al consiglio giudiziario, che decide nei successivi sette giorni.

Il reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento. L'accoglimento del reclamo non incide sulla validità degli atti compiuti, salva la facoltà di rinnovarli.

Nell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura emana, per l'assegnazione degli affari giudiziari ai magistrati, direttive improntate a criteri predeterminati ».

TITOLO III.

REVERSIBILITÀ DELLE FUNZIONI

ART. 30.

Ai magistrati possono essere conferite, a loro domanda, funzioni per le quali è richiesta una qualifica inferiore a quella relativa all'ufficio che ricoprono.

ART. 30.

(Distribuzione degli affari giudiziari).

Nella distribuzione degli affari giudiziari i titolari degli uffici previsti negli articoli 20 e 28 e il giudice incaricato dell'istruzione penale debbono attenersi alle direttive emanate dal Consiglio superiore della magistratura e dal consiglio giudiziario, potendovi derogare solo in casi eccezionali e con provvedimento motivato.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

TITOLO III.

REVERSIBILITÀ DELLE FUNZIONI

ART. 31.

Identico.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 31.

La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I consigli giudiziari in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge sono sciolti e debbono essere immediatamente rinnovati secondo le disposizioni del titolo I, capo I, della presente legge. Fino all'avvenuto rinnovo le funzioni sono esercitate dai consigli giudiziari in carica.

I consigli giudiziari che vengono così eletti durano in carica fino al rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 32.

Identico.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 2401

CAPO I

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

ART. 1.

(Composizione)

Il Consiglio giudiziario è costituito presso la Corte suprema di Cassazione e presso ogni Corte d'appello.

Del primo sono componenti elettivi nove magistrati di Cassazione in servizio nei corrispondenti uffici e, di diritto, il primo presidente della Corte di Cassazione che lo presiede ed il procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

Dei secondi sono componenti elettivi magistrati in servizio negli uffici giudiziari del corrispondente distretto, in numero di sette se l'organico complessivo è inferiore alle duecentocinquanta unità alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per le elezioni dei Consigli giudiziari, in numero di nove negli altri casi. Sono componenti di diritto il presidente della Corte d'appello, che lo presiede, ed il procuratore generale.

Dei componenti elettivi almeno uno deve esercitare funzioni giudicanti ed uno funzioni requirenti.

Il Consiglio giudiziario elegge il segretario tra i suoi componenti a maggioranza e a scrutinio segreto.

ART. 2.

(Eleggibilità).

Per l'eleggibilità, le incompatibilità, la sospensione e la decadenza dei componenti del Consiglio giudiziario valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195.

I componenti del Consiglio superiore della magistratura non possono far parte

dei Consigli giudiziari e i componenti dei Consigli giudiziari non possono far parte del Consiglio superiore della magistratura.

Non sono eleggibili i componenti che abbiano fatto parte del Consiglio giudiziario per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni, nonché i componenti del Consiglio superiore della magistratura nel quadriennio successivo alla scadenza dell'incarico.

ART. 3.

(Sistema di elezione).

I componenti elettivi del Consiglio giudiziario sono eletti dai magistrati in servizio negli uffici giudiziari del collegio elettorale, mediante sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti.

Le liste, a pena di inammissibilità, debbono essere presentate da magistrati in servizio negli uffici giudiziari del collegio elettorale, in numero non inferiore al 5 per cento degli elettori e debbono comprendere almeno un candidato che eserciti funzioni giudicanti ed uno che eserciti funzioni requirenti.

Ogni elettore non può sottoscrivere più di una lista.

ART. 4.

(Svolgimento delle elezioni).

Almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le elezioni, il Consiglio giudiziario uscente provvede a costituire l'ufficio elettorale presso la Suprema corte di Cassazione o la Corte d'appello, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti fra i magistrati in servizio nella Corte di cassazione o nel distretto e presieduto dal più anziano dei membri effettivi.

Le liste vanno presentate all'ufficio elettorale entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza non superiori alla metà, arrotondata per ecces-

so, dei componenti da eleggere e con facoltà di indicazione anche in liste diverse da quella votata in numero non superiore a due se i componenti elettivi sono sette, non superiore a tre negli altri casi.

ART. 5.

(Epoca delle elezioni).

Le elezioni dei Consigli giudiziari hanno luogo ogni quattro anni in coincidenza con le elezioni del Consiglio superiore della magistratura.

I seggi elettorali costituiti per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura funzionano anche per l'elezione dei Consigli giudiziari.

ART. 6.

(Assegnazione dei seggi).

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti si effettua dividendo il numero dei voti validi attribuiti a ciascuna lista per il quoziente elettorale, ottenuto dividendo la somma complessiva dei voti validamente espressi per il numero dei seggi da attribuire.

A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti risultano dividendo la cifra elettorale della lista per il quoziente elettorale.

Se i seggi come sopra assegnati non esauriscono il numero dei seggi da attribuire, quelli residui sono assegnati alle liste che hanno i maggiori resti.

Nell'ambito di ciascuna lista sono eletti i candidati che, nei limiti dei posti assegnati alla lista stessa, hanno, nell'ordine, riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale il candidato che precede secondo l'ordine della lista.

Qualora, effettuate le suddette operazioni, risulti non assegnato uno dei posti vincolati di cui al quarto comma dell'articolo 1 si procede sostituendo al magistrato ultimo eletto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, il can-

didato nella stessa lista che, avendo riportato il maggior numero di preferenze, assicuri la copertura del posto vincolato scoperto.

Sono escluse dalle operazioni di assegnazione le liste che abbiano riportato meno del 5 per cento del numero dei votanti.

ART. 7.

(Contestazioni relative alle operazioni elettorali).

L'ufficio elettorale previsto dal primo comma dell'articolo 4 decide sulle contestazioni insorte durante le operazioni di voto.

Delle contestazioni e delle decisioni relative si dà atto nel verbale delle operazioni elettorali.

ART. 8.

(Reclami).

I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio giudiziario, cui debbono pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il Consiglio giudiziario decide sui reclami entro quindici giorni dal termine di cui al primo comma.

ART. 9.

(Funzionamento dei Consigli giudiziari).

Per la validità delle delibere del Consiglio giudiziario è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti elettivi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

I trasferimenti di componenti del Consiglio giudiziario nell'ambito di uffici della suprema Corte di Cassazione o del medesimo distretto non importano sostituzione.

Se alcuno dei componenti elettivi è chiamato a ricoprire il posto di presidente della Corte d'appello o è trasferito dal distretto di elezione presso la Suprema Corte o in altro distretto, ovvero versa in una causa non temporanea di impedimento, viene sostituito con il magistrato che lo segue, con il maggior numero di preferenze, tra i non eletti della sua lista; ove necessario si applicano i criteri stabiliti nel quinto comma dell'articolo 6.

CAPO II.

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI.

ART. 10.

(Competenza per territorio).

Il Consiglio giudiziario esercita le proprie funzioni nei confronti degli uffici giudiziari del collegio elettorale.

ART. 11.

(Attribuzioni).

Il Consiglio giudiziario ha le seguenti attribuzioni:

1) esprime pareri al Consiglio superiore della magistratura circa la progressione nelle categorie dei magistrati e il conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori, nonché, a richiesta dell'organo di autogoverno, sul conferimento di uffici direttivi e sul rilascio di autorizzazioni ad assumere incarichi che comportino attività estranee a quelle istituzionali dei magistrati;

2) esamina le proposte formulate annualmente dai titolari degli uffici sulla divisione in sezioni, la destinazione dei magistrati e la sostituzione nei casi di impedimento temporaneo ove non prevista per legge, nonché i reclami dei magistrati in-

teressati. Formula le proprie osservazioni al riguardo e trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura unitamente ai verbali delle assemblee degli uffici convocate ai sensi dell'articolo 16;

3) redige annualmente, nel mese di novembre, una relazione sulle difficoltà e deficienze degli uffici giudiziari, indicando eventuali disfunzioni e formulando proposte per migliorare l'organizzazione dei servizi. Trasmette il documento sia al procuratore generale, che deve tenerne conto nella relazione annuale, sia ai titolari degli uffici direttivi;

4) segnala ai titolari dell'azione disciplinare fatti suscettibili di valutazione disciplinare dei quali sia venuto a conoscenza nell'ambito delle sue attribuzioni;

5) svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge o che gli venga affidato dal Consiglio superiore della magistratura, anche al solo fine di fornire informazioni.

Capo III

FUNZIONAMENTO.

ART. 12.

(Insediamento).

Il primo presidente della Corte di cassazione e il presidente della Corte d'appello convocano i rispettivi Consigli giudiziari entro venti giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali.

Nella prima seduta il Consiglio giudiziario elegge il segretario.

ART. 13.

(Pubblicità delle deliberazioni).

Le deliberazioni sono rese pubbliche rispettivamente presso la Suprema corte di Cassazione o presso la Corte d'appello ed i tribunali del distretto, salvo che il Consiglio giudiziario disponga altrimenti o

che per il loro contenuto possano arrecare pregiudizio a singole persone. Le deliberazioni vengono in ogni caso trasmesse in copia al Consiglio superiore della magistratura.

Debbono rimanere segreti i voti e le opinioni relative a persone e ad atti per i quali il Consiglio giudiziario lo decida.

ART. 14.

(Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia).

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà:

1) di richiedere al Consiglio giudiziario informazioni circa il funzionamento della giustizia nel distretto;

2) di richiedere copia di tutti gli atti del Consiglio giudiziario, anche ricoperti dal segreto, al fine di promuovere l'azione disciplinare;

3) di intervenire alle riunioni del Consiglio giudiziario su richiesta del medesimo, anche tramite un suo delegato.

ART. 15.

(Vigilanza del Consiglio superiore della magistratura e scioglimento del Consiglio giudiziario).

Il Consiglio giudiziario svolge la propria attività sotto la vigilanza del Consiglio superiore della magistratura. Ne è disposto lo scioglimento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio superiore della magistratura, se il funzionamento ne diviene impossibile.

Le nuove elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento.

ART. 16.

(Assemblea degli uffici).

L'assemblea dei magistrati è convocata e presieduta per ogni ufficio dal titolare

per discutere di questioni attinenti all'organizzazione degli uffici medesimi:

1) annualmente entro il 15 ottobre, in sede di formulazione delle proposte di cui al n. 2) del primo comma dell'articolo 11;

2) su richiesta scritta di almeno il 40 per cento dei magistrati dell'Ufficio;

3) quando il Consiglio giudiziario o il titolare dell'Ufficio lo ritengano opportuno.

L'ordine del giorno è preventivamente reso pubblico a mezzo affissione negli uffici interessati.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei magistrati addetti all'ufficio ed esprime il proprio avviso esclusivamente su questioni relative all'organizzazione e al funzionamento dei servizi.

Dell'assemblea si redige verbale che viene trasmesso al Consiglio giudiziario e che deve raccogliere le osservazioni espresse dai partecipanti e i rilievi del dirigente.

ART. 17.

(Uffici direttivi).

Sono considerati direttivi i seguenti uffici:

1) il presidente della Corte di cassazione;

2) procuratore generale presso la Corte di cassazione; presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

3) presidente di sezione e avvocato generale della Corte di cassazione;

4) presidente di Corte d'appello e procuratore generale presso la stessa corte;

5) avvocato generale di sezione distaccata di Corte di appello;

6) presidente del tribunale per i minorenni, procuratore della Repubblica

presso lo stesso tribunale e presidente della sezione di sorveglianza;

7) presidente di tribunale e procuratore della Repubblica;

8) dirigente dell'ufficio istruzione nelle sedi indicate dalla legge 22 dicembre 1973, n. 884;

9) pretore dirigente nelle sedi in cui tale funzione è riservata a magistrati di appello.

ART. 18.

(Nomina).

Gli uffici direttivi sono conferiti, a domanda, dal Consiglio superiore della magistratura, il quale, nel deliberare, tiene conto anche dei pareri previsti dall'articolo 11, numero 1).

Resta fermo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

ART. 19.

(Durata dell'ufficio).

I titolari degli uffici direttivi durano in carica quattro anni.

Fuori dei casi relativi ai nn. 1), 2) e 3 dell'articolo 17, la rinnovazione dell'incarico nel medesimo ufficio direttivo è consentita per una sola volta.

Per il termine di due anni dal conferimento dell'incarico, il titolare di un ufficio direttivo non può essere assegnato a funzioni diverse o trasferito ad altra sede se non per gravi motivi di salute o di famiglia.

ART. 20.

(Condizioni per la nomina).

Gli uffici direttivi della magistratura di merito non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo ha luogo entro il successivo biennio.

ART. 21.

(Proroga).

È eccezionalmente ammessa la proroga dell'incarico direttivo soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e per il tempo in cui tale impossibilità permane.

ART. 22.

(Cessazione dall'ufficio per scadenza dell'incarico).

Al magistrato che cessa dall'incarico, può essere conferito un ufficio direttivo in sede giudiziaria diversa anche della stessa regione.

ART. 23.

(Funzioni giurisdizionali).

Il presidente della Corte d'appello, il presidente del tribunale e il pretore titolare possono esercitare funzioni giurisdizionali soltanto presso la sezione dei rispettivi uffici indicata a tal fine nella tabella annuale.

ART. 24.

(Funzioni di collaborazione direttiva).

Esercitano funzioni di collaborazione direttiva, insieme alle altre funzioni giudiziarie, i titolari dei seguenti uffici:

- 1) presidente di sezione e avvocato generale di Corte di appello;
- 2) presidente di sezione di tribunale;
- 3) consigliere istruttore aggiunto;
- 4) procuratore della Repubblica aggiunto;
- 5) dirigente di sezione di procura.

ART. 25.

(Nomina e durata dell'ufficio).

Gli uffici di collaborazione direttiva sono conferiti dal Consiglio superiore della magistratura a domanda dei magistrati interessati e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario competente.

I titolari degli uffici di cui all'articolo precedente durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

È ammessa la proroga dell'incarico soltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e solo per il tempo in cui permane tale impossibilità.

ART. 26.

(Criteri per l'assegnazione degli affari giudiziari).

I criteri oggettivi per l'assegnazione degli affari giudiziari sono i seguenti:

- a) la materia degli affari;
- b) l'ordine cronologico di iscrizione a ruolo o nei registri, attestato dal funzionario responsabile del servizio;
- c) il turno di servizio dei magistrati riferito alla data ultima dei fatti che formano oggetto del procedimento;
- d) l'ordine alfabetico dei cognomi degli attori, dei ricorrenti, degli imputati o, in difetto, delle parti offese.

Ai fini dell'assegnazione degli affari secondo la materia possono essere istituite unità specializzate. Nella formazione delle unità specializzate si tiene conto della attitudine di ciascun magistrato desunta dalla precedente esperienza professionale, degli studi effettuati e dalla partecipazione ai corsi di aggiornamento scientifico.

Il magistrato può essere destinato ad altra unità specializzata soltanto dopo il decorso di due anni, salvo particolari esigenze di servizio. L'unità specializzata può essere costituita anche da un solo magistrato.

Nelle unità specializzate di cui ai commi precedenti e nelle sezioni specializzate

costituite in base alla legge, non sono ammesse assegnazioni secondo ulteriore suddivisione della materia.

ART. 27.

(Tabelle annuali degli uffici giudiziari).

Entro il 15 ottobre di ogni anno i dirigenti degli uffici nel trasmettere ai Consigli giudiziari le tabelle dell'anno successivo, indicano i criteri, tra quelli enunciati nell'articolo 26, ritenuti più idonei al fine delle assegnazioni di processi.

I Consigli giudiziari formulano le proposte per la composizione delle tabelle dell'anno successivo, tenuto conto dei criteri prescelti per l'assegnazione dei processi.

Il Consiglio superiore della magistratura forma le tabelle annuali degli uffici giudiziari dei vari distretti approvando o stabilendo i criteri più idonei tra quelli indicati nell'articolo 26.

In caso di difformità il Consiglio superiore stesso provvede alla scelta dei criteri.

ART. 28.

(Assegnazione degli affari giudiziari).

I Consigli giudiziari, nell'ambito distrettuale, vigilano sull'applicazione dei criteri determinati secondo gli articoli precedenti.

Il dirigente dell'ufficio assegna gli affari seguendo i criteri determinati a norma degli articoli precedenti.

Negli uffici costituiti in sezioni il dirigente dell'ufficio assegna tra esse gli affari seguendo i medesimi criteri.

Il dirigente della sezione provvede nello stesso modo tra i magistrati che la compongono.

I dirigenti degli uffici e delle sezioni possono assegnare gli affari in deroga ai criteri oggettivi o revocare le assegnazioni già disposte con provvedimento motivato, nel caso di eccessivo carico di lavoro o per altre ragioni.

I provvedimenti di assegnazione in deroga e di revoca sono motivati e immediatamente comunicati ai magistrati interessati.

Il provvedimento di revoca è immediatamente comunicato al Consiglio giudiziario.

Avverso i provvedimenti di assegnazione in deroga e della revoca è ammesso ricorso da parte del magistrato interessato al Consiglio superiore della magistratura, il quale decide senza ritardo ed inoppugnabilmente, tenuto conto delle osservazioni del dirigente dell'ufficio. Nelle more del procedimento il magistrato investito può compiere gli atti urgenti ed irripetibili ai sensi dell'articolo 69 del codice di procedura penale.

ART. 29.

(Immutabilità dell'assegnazione e sostituzioni).

L'assegnazione degli affari è immutabile fino alla loro definizione, salvi gli effetti delle supplenze, i casi di applicazione e di mutamento nella composizione dell'ufficio e delle tabelle, e salvo quanto disposto nell'articolo precedente.

Le sostituzioni ammesse dalle leggi processuali per il compimento di singoli atti nei casi indispensabili sono disposte dai dirigenti gli uffici o le sezioni con provvedimento succintamente motivato.

Qualora lo richiedano la complessità, l'entità o l'urgenza di una istruttoria penale, il magistrato incaricato nella trattazione del relativo affare può essere coadiuvato da uno o più magistrati dello stesso ufficio, indicati dal dirigente con provvedimento motivato.

ART. 30.

(Reversibilità delle funzioni).

Ai magistrati possono essere conferite, a loro domanda, funzioni per le quali è richiesta una qualifica inferiore a quella relativa all'ufficio che ricoprono.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

ART. 31.

(Decorrenza degli incarichi).

Per i magistrati titolari di uffici direttivi o di collaborazione direttiva, la durata degli incarichi medesimi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 32.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I Consigli giudiziari in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge sono sciolti e debbono essere immediatamente rinnovati secondo le disposizioni del Capo I della presente legge. Fino all'avvenuto rinnovo le funzioni sono esercitate dai Consigli giudiziari in carica.

I Consigli giudiziari che vengono così eletti durano in carica fino al rinnovo del Consiglio superiore della magistratura.